

CORA

3 1637 02/08/2019

0,00 TLQ19L001637000JJ
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

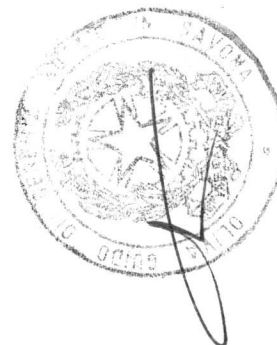
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLQ





Sabotage
 L'ANZIANIA
 2 - 17100 Savona
 DENTE

ART. 1 - Denominazione e sede

1. L'Associazione Savonese "A Campanassa", ideata nel luglio del 1922 con assetto statutario dal 14 maggio 1924, per la tutela delle antiche tradizioni e costumanze savonesi, volta alla promozione di tutti i legittimi interessi di Savona e della sua area provinciale, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 117/2017, dal codice civile e dalla normativa speciale, assume, dall'entrata in vigore della legge e della successiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la denominazione di: "Associazione Savonese "A Campanassa" organizzazione di volontariato, più brevemente denominata "Associazione Savonese "A Campanassa" OdV", in appresso denominata "Organizzazione".
2. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Savona. 
3. L'Organizzazione è apartitica e aconfessionale e ha durata illimitata. I suoi idiomi sono il vernacolo savonese e la lingua italiana.

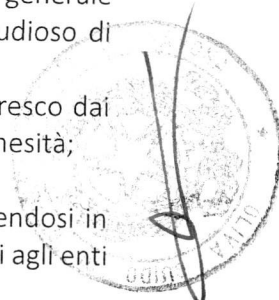
ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, socio – culturali di promozione della storia, arte, cultura, economia e vita sociale savonese e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 e successive modificazioni (lettera f);
 - formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lettera k);
 - formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore (lettera m);
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera v);
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).



A Campanassa

- I. promuove e diffonde le attività culturali e le attività di interesse generale di cui al presente articolo attraverso ogni tipo di media ed in particolare intende: conservare le antiche tradizioni sabazie; accomunare tutti i cittadini residenti, lontani o emigrati, nell'amore della loro terra natia o d'origine;
- II. coopera all'incremento dei valori della città e delle comunità circostanti, con affetto di figli e unità di intenti, scevri da ogni spirito di parte;
- III. promuove ed adotta provvedimenti per la tutela e la costante divulgazione della conoscenza delle patrie memorie (culturali, storiche, letterarie, artistiche e folcloristiche, con particolare cura all'uso, alla difesa ed alla sopravvivenza del vernacolo sabazio), realizzando anche manifestazioni inerenti ai valori dell'antica civiltà della nostra Gente;
- IV. collabora alle iniziative e alla promozione dello sviluppo urbanistico, portuale, industriale, commerciale, artigianale e agricolo di Savona e del suo comprensorio;
- V. opera - con sollecitudine, quando il caso lo richieda - in difesa del paesaggio nelle sue irrinunciabili componenti naturali, ambientali ed ecologiche;
- VI. arricchisce la collezione di reperti e di cimeli allestita in Raccolta Lapidaria Antica Savona;
- VII. incrementa la raccolta di opere d'arte;
- VIII. incrementa la Biblioteca Sociale "Poggio Poggi" di materiale attinente la cultura generale ed in particolare savonese che potrà essere messo a disposizione di ogni studioso di vicende locali;
- IX. tutela la Maschera "CICCIOLIN", creata da Romeo Bevilacqua, blasone popolaresco dai contrassegni bruschi, ironici ed arguti, ispirata ai caratteri salienti di antica savonesità;



2. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Organizzazione aderisce alla Consulta Ligure delle Associazioni per la cultura, le arti, le tradizioni e la difesa dell'ambiente. Aderisce inoltre alla Consulta Culturale Savonese.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, quote di iscrizione e annuali, contributi, liberalità, donazioni e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo



A Campanassa

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Organizzazione è a carattere aperto e il numero dei Soci è illimitato.
2. Gli associati sono persone fisiche e organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Grande (organo di amministrazione), con la maggioranza dei presenti, su domanda dell'interessato, sottoscritta da almeno un socio. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Grande (organo di amministrazione).
5. Il Consiglio Grande (organo di amministrazione) deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Grande (organo di amministrazione) per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione richiesta dal Consiglio Grande (organo di Amministrazione) e deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, quali la contravvenzione ai doveri dello statuto o agli obblighi assunti verso l'Organizzazione.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

1/15/19





Associazione Sabonese
A Campanassa
PALAZZO DELL'ANZIANITA'
Piazza del Brandello, 2 - 17100 Savona
IL PRESIDENTE

A Campanassa

- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Grande (Organo di amministrazione).
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

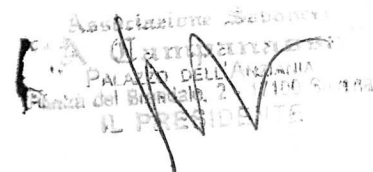
ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati (Parlamento Generale)
 - Organo di amministrazione (Consiglio Grande)
 - Presidente (Maestro Anziano)
 - Vice-Presidenti in numero di due di cui uno con funzioni di Vicario
 - Collegio dei Revisori dei Conti (Collegio dei Sindacatori)
 - Collegio dei Probiviri (Collegio degli Uomini di Pace)
 - Collegio Arbitrale
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi dell'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (nominato al verificarsi dell'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo





A Campanassa

di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di **TRE** anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea (Parlamento Generale)

1. Il Parlamento Generale (Assemblea) è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocato almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocato mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta, fax, e-mail, WhatsApp e pubblicazione sul periodico sociale o su quotidiano locale.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Grande lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto nell'assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non è consentita la delega in caso di voto segreto.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con l'espressione di voto favorevole di almeno un terzo degli associati in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto, con voto favorevole della maggioranza dei votanti; per lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con l'espressione del voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, alla data dell'assunzione della delibera assembleare.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro



A Campanassa

responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina la Commissione Elettorale ed indice le Elezioni degli Organi sociali, i quali, ciascuno, una volta eletti, provvederà al proprio interno alla nomina delle diverse cariche, come da Regolamento;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- approva la relazione morale del Presidente
- approva la relazione finanziaria del Tesoriere
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva il Regolamento interno dell'Organizzazione;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- ratifica la decisione del Consiglio Grande relativa all'importo della quota associativa;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione (Consiglio Grande)

1. Il Consiglio Grande (Organo di amministrazione) è eletto dall'Assemblea ed è composto da **15 (quindici)** membri. Tutti i candidati amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Grande governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Grande è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Grande si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite fax, e-mail, WhatsApp, con un preavviso di 8 (otto) giorni, salvo casi di particolare urgenza, in cui il preavviso può essere più breve. L'avviso deve contenere data, ora, luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno da trattare.



~~Associazione Sabonese
"A Campanassa"
PALAZZO DELL'ANZIANIA
Piazza del Grimaldo, 2 - 17100 Savona
IL PRESIDENTE~~

A Campanassa

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni comporta la sua immediata e automatica decadenza dalla carica, con conseguente ineleggibilità in occasione del primo rinnovo elettorale. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Le delibere vengono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e quindi inserito nell'apposito registro;
8. Il Consiglio Grande (Organo di Amministrazione) ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente (Maestro Anziano), i due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, il Segretario (Cancelliere), i Vice Segretari (Vice Cancellieri), il Tesoriere (Rettore di Malapaga), L'Economo (Conservatore), Il Bibliotecario (Libraio), l'Addetto al tesseramento (Gabelotto), l'Addetto stampa (Avvisatore) ed il Segretario del Consiglio (Notaio);
 - amministra l'organizzazione;
 - determina l'ammontare della quota d'iscrizione all'organizzazione;
 - redige il Regolamento interno dell'Organizzazione;
 - mette ad esecuzione le delibere dell'Assemblea;
 - propone all'Assemblea i componenti della Commissione elettorale (Ufficio del Bussolo);
 - predispone il bilancio d'esercizio tramite il Tesoriere e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - nomina eventuali consulenti che, per comprovata esperienza, possano coadiuvare il Consiglio Grande nello svolgimento dei suoi incarichi;
 - nomina Commissioni di studio;
 - decide sulle attività diverse;
 - ratifica i provvedimenti d'urgenza assunti dal Presidente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente, ovvero in caso di suo impedimento, il Vice Presidente Vicario, ovvero l'altro Vice Presidente, ovvero in caso di suo impedimento, il Consigliere più Anziano di Associazione, entro un mese deve convocare apposita Assemblea Generale straordinaria, che sarà valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, per indire nuove elezioni al fine di eleggere un nuovo Consiglio.



A Campanassa

Associazione Subalpina
PALAZZO DELL'ANZIANITA'
Piazza del Cardinale 2 - 17100 Savona
IL PRESIDENTE

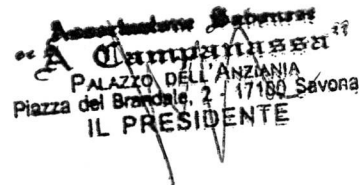
Il Presidente dell'Organizzazione (Maestro Anziano), che è anche presidente del Parlamento Generale (Assemblea) e del Consiglio Grande (organo di amministrazione) è eletto da quest'ultimo, tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

1. Il Consiglio Grande può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti dei presenti, qualora non adempia agli obblighi e ai doveri previsti dal presente statuto.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Grande (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Grande in merito all'attività compiuta.
3. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Grande nella seduta successiva e comunque entro sette giorni.
4. Il Vicepresidente vicario (in caso di assenza di questi, l'altro Vicepresidente), sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D. Lgs. 231/2001, qualora applicabile;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti (Collegio dei Sindacatori)



A Campanassa

Il Presidente viene nominato dal Collegio dei Revisori e scelto esclusivamente tra i membri del Collegio iscritti all'Albo dei Revisori Contabili (ODCEC)

Il Collegio ha il compito di verificare il corretto utilizzo delle risorse economiche e la corretta tenuta delle scritture contabili. Vigila e sovrintende alla corretta gestione del patrimonio, sotto il profilo contabile e fiscale. Esprime pareri consultivi di indirizzo sulla gestione delle risorse ed ogni qualvolta venga richiesto a norma di statuto.

Il compito così attribuito al Collegio viene esercitato e si manifesta con provvedimenti e pareri, emessi su richiesta sia dei singoli associati, sia degli Organi sociali, ovvero d'ufficio, conformemente alla norma statutaria.

I provvedimenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere impugnati avanti al Collegio Arbitrale, ove consentito ed ammesso dallo Statuto, nei termini e con le modalità previste nell'art. 15.

I pareri del Collegio dei Revisori dei Conti non sono soggetti ad impugnazione.

Redige una relazione di accompagnamento ai rendiconti da presentare all'Assemblea.

Il Regolamento determina i requisiti di scelta e di nomina dei componenti il Collegio.

Al verificarsi della condizione di nomina dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione (artt. 30 e 31 d.lgs n. 117/2017) questo Collegio decadrà di diritto e le competenze esercitate verranno attribuite al nuovo Organo.

ART. 14 - Collegio dei Probiviri (Collegio degli Uomini di Pace)

Il Collegio dei Probiviri sovrintende al corretto funzionamento dell'Organizzazione, curando l'osservanza ed il puntuale perseguimento degli scopi statuari sia da parte dei singoli associati, sia da parte degli Organi sociali come indicati nel superiore art. 8.

La violazione da parte degli iscritti delle regole di comportamento previste all'art. 6 è devoluta alla competenza del Collegio dei Probiviri.

Il compito così attribuito al Collegio viene esercitato e si manifesta con provvedimenti e pareri, emessi su richiesta sia dei singoli associati, sia degli Organi sociali, ovvero d'ufficio, conformemente alla norma statutaria.

I provvedimenti del Collegio dei Probiviri possono essere impugnati avanti al Collegio Arbitrale, ove consentito ed ammesso dallo Statuto, nei termini e con le modalità previste nell'art. 15.

I pareri del Collegio dei Probiviri non sono soggetti ad impugnazione.

ART. 15 – Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o inadempimento alle norme statutarie, e che non fosse di competenza dell'Assemblea, indipendentemente dall'emanazione di delibera/provvedimento o parere del Consiglio Direttivo o degli Uomini di Pace o del Collegio dei Sindacatori – ovvero ad atti ad essi collegati o pertinenti - sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri.

Per ogni controversia sottratta eventualmente alla competenza arbitrale, il Foro competente sarà quello di Savona, con l'esplicita esclusione di qualsiasi altro Foro per legge concorrente e/o alternativo.



A Campanassa

Il socio e/o l'organo statutario e/o altro membro o soggetto facente parte dell'Organizzazione che intenda ricorrere al Collegio Arbitrale, comunicherà al Presidente del Collegio degli Uomini di Pace di volersi avvalere della clausola arbitrale, contestualmente indicando e nominando il proprio arbitro di parte, oltre le motivate e specifiche ragioni del ricorso.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il Presidente del Collegio degli Uomini di Pace inviterà - con atto scritto - il soggetto destinatario dell'azione promossa dal ricorrente, alla nomina dell'arbitro di parte; diversamente procederà alla nomina dell'arbitro di parte nell'interesse dell'Organizzazione, se trattasi di materia devoluta alla competenza ed autorità esclusiva dell'Assemblea.

Gli arbitri nominati sceglieranno e nomineranno il terzo arbitro, con funzioni di Presidente; in caso di disaccordo, trascorsi quindici giorni dalla nomina degli arbitri di parte, le parti indicheranno, ciascuna, un consulente, nominato *ad acta*, per la scelta del ruolo di Presidente del Collegio Arbitrale.

In caso di permanenza del disaccordo sulla nomina del Presidente, trascorsi ulteriori quindici giorni, a cura del consulente più diligente verrà chiesto al Presidente della Camera Arbitrale, presso la Camera di Commercio di Savona, la nomina del Presidente del Collegio.

La scelta del Presidente del Collegio Arbitrale - e la conseguente nomina - dovrà essere effettuata tra gli iscritti all'ODCEC della Provincia di Savona.

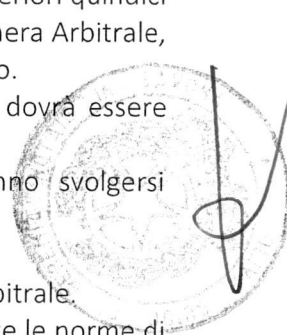
L'arbitrato sarà rituale con sede a Savona: i lavori del Collegio dovranno svolgersi esclusivamente nei locali della sede dell'Organizzazione.

È convenuta l'inappellabilità del lodo.

Sarà di esclusive competenze del Consiglio Direttivo dare esecuzione al lodo arbitrale.

Per quanto non espressamente disposto **nel presente articolo**, saranno applicate le norme di cui agli artt. 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Nelle materie assoggettate obbligatoriamente *ex lege* all'espletamento del procedimento di mediazione ex Dlgs 28/2010 e succ. mod, le parti interessate dovranno preventivamente avvalersi di detto strumento legislativo.

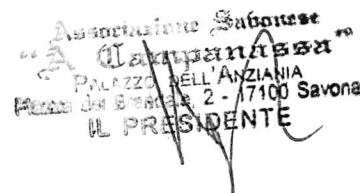


ART. 16 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, liberalità e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 17 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Grande tramite il Tesoriere dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea,



A Campanassa

l'organo di amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Grande documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 – Libri sociali obbligatori

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ad eccezione della documentazione di archivio destinata all'"Archivio di Stato" di Savona.

ART. 22 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Questo documento (STATUTO) formato da 12 fogli dattiloscritti su una sola facciata,



A Campanassa



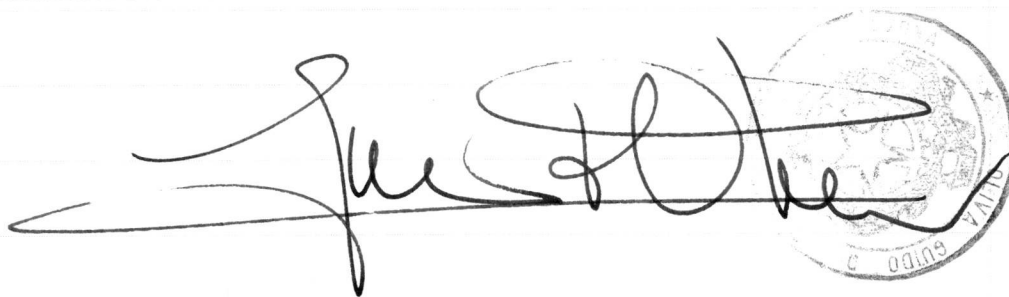
rappresenta l'Originale dello Statuto, composto da 23 articoli, approvato dal Consiglio Grande dell'Associazione A Campanassa, riunito nella sede sociale alla Torre del Brandale in data 12 giugno 2019, allegato, quale parte integrante, al verbale della riunione del Consiglio, sottoscritto dai Consiglieri presenti e da conservarsi agli atti ufficiali dell'Associazione.

L.C.S.

1. Dante Mirengi _____
2. Baldizzone Maria _____
3. Belfiore Nadia _____
4. Boschiazzo Luciano _____
5. Bottinelli Simonetta _____
6. Cerva Carlo _____
7. Fabiano Salvatore _____
8. Farci Pietro Paolo _____
9. Gallotti Giovanni _____
10. Gellanza Maria _____
11. Guastavino Mario _____
12. Marino Lina _____
13. Martinengo Marianunzia _____
14. Nicolini Ivano _____
15. Oliveri Anna Maria _____
16. Parodi Maria Giovanna _____
17. Piccardo Giuseppe _____
18. Terlizzi Carlo _____
19. Venturelli Alessandro _____

Certifico io sottoscritto dottor Guido OLIVA Notaio in Savona
iscritto al Collegio Notarile di Savona che la presente copia
in diciassette fogli, oltre il presente foglio, è conforme
all'originale esibitomi dall'avvocato MIRENGHI Dante, nato ad
Altare l' 8 agosto 1948, residente a Savona, in via Formica
nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Savonese "A
Campanassa" OdV, con sede in Savona, piazza del Brandale 2 e
da me allo stesso restituito.

Savona, piazza Aurelio Saffi n. 5/6, addì trenta settembre
duemiladiciannove



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Guido Oliva'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'OLIVA GUIDO' and a star, indicating it is the official stamp of the notary.